

CHIARIMENTO 12

Quesito: Buongiorno, l'art. 82 del CSA prevede che "L'O.E. deve disporre di un centro cottura di sua proprietà o da esso gestito, dove produrre e confezionare i pasti per scuole di Monza in condizioni di emergenza, qualora i centri cottura o le cucine in loco fossero momentaneamente indisponibili o inagibili". Si chiede pertanto: - se la richiesta di un centro cottura di emergenza sia un refuso considerando che per l'esecuzione dello specifico appalto la S.A. mette a disposizione ben n.4 centri cottura che possono essere impiegati in caso di malfunzionamento di uno di essi o delle diverse cucine presenti presso le singole scuole - in caso contrario, se la disponibilità del centro cottura di emergenza deve essere posseduta prima della partecipazione alla gara o se l'O.E. può produrre una dichiarazione di impegno a procurarsi un centro cottura alternativo in caso di aggiudica, considerando che il possesso del centro cottura non rientra tra i requisiti di di capacità tecnica e professionale riportati al punto 6.3 del Disciplinare di gara.

Risposta: Non è un refuso, si tratta di una condizione di esecuzione contrattuale; pertanto in seguito all'aggiudicazione, l'operatore economico deve disporre, a qualsiasi titolo, di un centro cottura per far fronte a situazioni di emergenza legate all'indisponibilità o inagibilità dei centri di produzione comunali.

Si conferma, quindi, che la disponibilità di un centro cottura aziendale non costituisce un requisito di partecipazione alla gara.

U

COMUNE DI MONZA

Protocollo N.0010156/2025 del 20/01/2025
Class.: 7.1 «DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI»